

15830/20



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -
Dott. CLOTILDE PARISE - Consigliere -
Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -
Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

Oggetto

SOCIETA' DI
CAPITALI -
Regolamento di
competenza

Ud. 05/06/2020 - CC

R.G.N. 7693/2019

Ca. 15830

Rep.

C.U. + C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7693-2019 R.G. proposto da:

OROMARE SOC. COOP. PER AZIONI IN FALLIMENTO, in
persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DI MONTE ZEBIO 43, presso lo studio dell'avvocato
FERRUCCIO AULETTA, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA già CARIGE
ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo
studio dell'avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la
rappresenta e difende;

- *resistente* -

contro

2699
20

- intimati -

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1408/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento.

Fatti di causa

Con sentenza in data 7-2-2019 il tribunale di Napoli, sez. specializzata in materia d'impresa, pronunciando sulle domande proposte dalla curatela del fallimento di Oromare s.c.p.a. nei confronti degli ex amministratori della società, ai sensi degli artt. 146 legge fall., 2393 e 2394 cod. civ., ha dichiarato la propria incompetenza quanto all'azione

sociale di responsabilità, per essere la relativa controversia devoluta alla competenza arbitrale, e ha invece disatteso l'analoga eccezione relativamente all'azione di responsabilità verso i creditori sociali, disponendo richiamarsi la causa sul ruolo per l'istruttoria in ordine a questa.

La sentenza è stata impugnata dal Fallimento con regolamento di competenza.

La Amissima assicurazioni s.p.a. (già Carige assicurazioni s.p.a.), chiamata in causa, ha depositato una memoria difensiva.

I restanti intimati non hanno svolto difese.

Ragioni della decisione

Il Fallimento censura la declinatoria di competenza sostenendo che la clausola compromissoria menzionata dal tribunale, prevista nello statuto sociale di Oromare s.c.p.a., non sarebbe applicabile all'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 legge fall., attesa la natura unitaria inscindibile e autonoma di tale azione. Soggiunge che il tribunale non avrebbe potuto comunque declinare la competenza nei riguardi di tutti i convenuti, poiché l'eccezione, da un lato, era stata sollevata solo dal convenuto Sciacchetano e, dall'altro, era stata da questi implicitamente ma inequivocamente rinunciata mediante l'istanza di differimento dell'udienza di prima comparizione, allo scopo di chiamare in garanzia l'ente assicurativo per il caso di accoglimento della domanda dinanzi al giudice adito.

Il ricorso per regolamento di competenza è fondato nei limiti della prima censura.

Con orientamento costante questa Corte va ripetendo che, in caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 della legge fall. (*ex aliis* Cass. n. 19308-14, Cass. n. 28533-18).

Tale principio trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 cod. civ. che quella di cui all'art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.

L'erroneità della soluzione assunta dal tribunale di Napoli è evidente.

Essa emerge anche dalla contraddittorietà del passaggio motivazionale decisivo, nel quale il tribunale dapprima ha ritenuto opponibile la clausola compromissoria statutaria al fallimento e poi tuttavia affermato che "non vi è dubbio che l'azione del curatore fallimentare ha contenuto unitario ed inscindibile, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale".

Ipotizzare, come fatto dal tribunale, una separazione delle cause rispetto al fallimento attore a' sensi dell'art. 146 legge fall. - l'una afferente all'esercizio dell'azione sociale, l'altra all'azione dei creditori sociali - significa contraddire proprio l'affermata connotazione unitaria e

inscindibile dell'azione di responsabilità esercitata dal curatore.

In definitiva le azioni di responsabilità ex artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ. confluiscono in un'unica azione (quella di cui all'art. 146 legge fall.) che realizza, con l'iniziativa processuale del curatore in posizione di terzo, il semplice cumulo dei presupposti e degli scopi delle due azioni ordinarie (v. Cass. n. 17033-08). Invero il curatore fallimentare può agire anche postulando indistintamente la responsabilità degli amministratori, così facendo valere sia l'azione che spetterebbe alla società, in quanto gestore del patrimonio dell'imprenditore fallito, sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori, considerate quali azioni di massa (v. Cass. Sez. U n. 1641-17).

Va quindi dichiarata la competenza del tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, in relazione all'azione unitaria cumulativa e inscindibile esercitata ai sensi dell'art. 146 legge fall.

p.q.m.

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2020.

Depositata in Cancelleria

Il Presidente

Oggi, 23 LUG 2020



Il Funzionario Giudiziario
Paola Ciorra